

Promemoria

Riscatto delle prestazioni massime regolamentari

Premessa

1

La Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) consente alle persone assicurate di riscattare con agevolazioni fiscali l'importo massimo delle prestazioni regolamentari. Il 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore alcune modifiche concernenti il riscatto delle prestazioni massime regolamentari, riguardanti gli artt. 1 cpv. 3 e 79b LPP e l'art. 60a-d OPP2.

Il presente promemoria serve da ausilio alla compilazione del modulo «Richiesta di riscatto delle prestazioni massime regolamentari».

Calcolo della somma di riscatto

2

La persona assicurata può versare facoltativamente dei contributi per riscattare anni di contribuzione, a condizione tuttavia che la totalità dell'avere di vecchiaia disponibile sia inferiore alla somma che si otterrebbe se la persona fosse stata assicurata a questo piano di previdenza sin dall'età minima consentita. L'interessato può incaricare l'organo di gestione di eseguire un calcolo delle prestazioni massime regolamentari, il quale contiene le indicazioni esposte qui di seguito.

Importo massimo consentito per l'avere di vecchiaia

Corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia previsti dal regolamento, comprensivi di interessi. Il calcolo si basa sull'ipotesi che la persona sia stata assicurata sin dall'età minima consentita e con un salario/reddito assicurato pari a quello attuale.

Somma di riscatto consentita dal regolamento

Pari alla differenza tra l'importo massimo consentito dell'avere di vecchiaia e l'avere di vecchiaia disponibile alla data del calcolo.

Somma di riscatto massima consentita

Somma pari a quella prevista dal regolamento, meno (cumulativamente)

- averi di vecchiaia depositati presso altre casse pensione svizzere;
- altri averi di libero passaggio della persona assicurata non trasferiti nell'avere di vecchiaia;
- la differenza tra i fondi disponibili alla data del calcolo nella previdenza vincolata (pilastro 3a), nella misura in cui questi superano la somma dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito;
- l'importo non ancora rimborsato di un prelievo anticipato PPA (solo in caso di persone assicurate che vanno in pensione entro un massimo di tre anni).

Procedura per il riscatto delle prestazioni massime regolamentari

3

Richiesta di riscatto da parte della persona assicurata

L'assicurato notifica all'organo di gestione la somma di riscatto di cui intende fare richiesta utilizzando nell'occasione il modulo «Richiesta di riscatto delle prestazioni massime regolamentari». Per quanto riguarda le somme da indicare rimandiamo all'ultimo capoverso della rubrica «Fondi disponibili alla data di riscatto».

Il modulo può essere scaricato dal sito Internet della Fondazione di previdenza (<http://www.vfa-fpa.ch>) oppure richiesto all'organo di gestione. Prima di inviarlo all'organo di gestione accertarsi di avere firmato il modulo e che le indicazioni ivi rilasciate siano complete e corrette.

Calcolo della somma di riscatto massima da parte dell'organo di gestione

Sulla base dei dati figuranti nel modulo «Richiesta di riscatto delle prestazioni massime regolamentari» l'organo di gestione calcola l'importo massimo possibile del riscatto e comunica per iscritto il risultato alla persona assicurata.

Il calcolo e la comunicazione dell'organo di gestione devono essere allegati alla dichiarazione d'imposta quale prova dell'adeguatezza del riscatto.

Date le disposizioni di legge, l'organo di gestione non eseguirà alcun calcolo qualora la persona assicurata abbia effettuato un prelievo anticipato (si fa salvo il caso in cui le persone assicurate raggiungono l'età di pensionamento entro meno di tre anni, per cui non possono più rimborsare l'importo del prelievo anticipato). Si pregano pertanto gli assicurati di accertarsi preventivamente presso l'organo di gestione sulle modalità di rimborso nel caso in cui l'importo del riscatto previsto superi l'ammontare del prelievo anticipato PPA.

Versamento della somma di riscatto alla cassa pensione

L'assicurato può riscattare prestazioni fino a concorrenza della somma massima di riscatto; per il pagamento deve utilizzare la polizza di versamento inviata con il calcolo del riscatto o con la comunicazione dell'organo di gestione.

Trattamento fiscale del riscatto

4

L'organo di gestione attesta il riscatto delle prestazioni massime regolamentari mediante un certificato di previdenza postdatato su cui figura a parte la somma versata per il riscatto.

Se vengono riscattate le prestazioni massime previste dal regolamento, l'assicurato è tenuto a chiarire personalmente la possibilità di dedurre tale somma dal reddito imponibile.

Definizione dei termini usati nella richiesta e nel promemoria

5

Persone provenienti dall'estero dopo il 1° gennaio 2006

Per le persone provenienti dall'estero dopo il 1° gennaio 2006 e mai state affiliate a una cassa pensione in Svizzera, durante i cinque anni seguenti la loro entrata in una cassa pensione svizzera la somma di riscatto annua non deve superare il 20 % del salario assicurato stabilito nel regolamento. Questo limite si applica anche ai riscatti giusta gli artt. 6 e 12 della Legge sul libero passaggio. Dopo la scadenza del termine di cinque anni la cassa pensione deve permettere all'assicurato di riscattare tutte le prestazioni regolamentari.

La precedente affiliazione ad un istituto di previdenza del 2° pilastro (LPP) deve essere comprovata, ad esempio con una copia di un vecchio certificato di previdenza o con un conteggio d'uscita.

Fondi disponibili alla data di riscatto

Di regola gli assicurati ricevono alla fine dell'anno un estratto contenente l'indicazione dell'aver disponibile nel 2° pilastro (certificato di previdenza), oppure l'estratto di un conto o di una polizza di libero passaggio oppure ancora di un conto o di una polizza della previdenza vincolata. Si prega pertanto di indicare nel modulo «**Riscatto delle prestazioni massime regolamentari**» l'importo risultante alla fine dell'anno precedente.

Contributi versati nella previdenza vincolata (pilastro 3a)

Le persone che non versano contributi per la previdenza professionale possono versare nel pilastro 3a fino al 20% del reddito annuo, ma al massimo fino al 40% dell'**importo limite superiore**.

Le persone assicurate che versano contributi alla previdenza professionale sono autorizzate a versare nel pilastro 3a un importo **minore**, ossia fino all'8% dell'importo limite superiore.

Importo limite superiore

Salario AVS massimo assicurabile nell'ambito del secondo pilastro, corrispondente al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia AVS.

L'importo delle rendite AVS viene di norma definito ogni due anni dall'Ufficio federale.

I valori attualmente in vigore vengono pubblicati dall'organo di gestione e possono essere richiesti a quest'ultimo in qualsiasi momento. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica tali valori al sito: www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen.